

REGOLAMENTO INTERNO

CASA ALBERGO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La Casa Albergo di Castiglione della Pescaia è una struttura comunale che ha lo scopo di prestare assistenza mediante l'ospitalità ad anziani autosufficienti di ambo i sessi residenti nell'area di competenza dell'azienda USL 9 con precedenza ai residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, che per comprovate situazioni di bisogno, non possono vivere nel proprio ambito familiare.

La residenza può ospitare fino ad un massimo di 10 persone per il servizio residenziale. (L.R. n.28/80 e L.R. n. 41/2005).

ARTICOLO 2

Prestazioni

La struttura garantisce agli ospiti i seguenti servizi:

alloggio in camere con 1 o 2 letti ed uso dei servizi igienici
uso delle parti comuni,
riscaldamento e fornitura di acqua calda,
pulizia dei locali e rifacimento dei letti,
disponibilità di un impianto di comunicazione esterna che consenta la chiamata e la ricezione,
vitto completo nel rispetto della tabella dietetica regolarmente approvata dal competente servizio dell'Azienda Usl 9 e con la possibilità di diete particolari su prescrizione medica.
Lavaggio e cura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie asciugamani ecc.),
assistenza generica ed assistenza alla persona (compreso aiuto nelle pulizie personali e bagno assistito ove sia necessario),
assistenza infermieristica,
animazione ed attività ricreative
assistenza sociale,

ARTICOLO 3

Camere da letto

La struttura mette a disposizione camere a uno o due posti letto dotate di servizio igienico o di lavabo con acqua calda e fredda, dotate altresì di armadi, tavoli, sedie, e comodini in misura adeguata al numero degli occupanti (L.R. n.28/80 art.4 quarto capoverso).

Nei limiti della disponibilità della struttura e compatibilmente con le esigenze altrui, gli ospiti potranno scegliere i propri compagni di stanza, eventuali trasferimenti in alloggi diversi da quelli assegnati potranno avvenire per esigenze di vita comunitaria e sono stabiliti dal Responsabile della struttura previa informazione degli interessati, dei familiari.

Gli ospiti possono liberamente soggiornare nella propria stanza da letto, esclusi i periodi destinati alle pulizie ed ai pasti, salvo infermità che consigli la permanenza a letto.

E' consentita la personalizzazione del proprio spazio entro la camera da letto, anche con arredi propri, a condizione che ciò non limiti la fruibilità degli spazi da parte degli altri ospiti e senza ridurre la percorribilità degli ambienti comuni.

In tal caso l'ospite e suoi familiari dovranno impegnarsi alla rimozione di tali arredi al momento della cessazione del rapporto assistenziale e comunque non oltre il 7° giorno dalla dimissione.

Gli ospiti devono curare l'ordine e la pulizia delle cose di loro proprietà evitando di tenere in camera da letto cibi e bevande deteriorabili.

E' fatto divieto di ospitare nella stanza anche per una sola notte, persone estranee alla struttura qualunque sia il legame di parentela e di amicizia dell'ospite. E' fatto divieto a chiunque di fumare nelle camere, o di arrecare ogni altra forma di disturbo agli altri ospiti della residenza.

Non e' consentito di tenere nella stanza da letto alcolici, e bevande o cibo deperibili che possono influire sulla sicurezza igienica dell'ambiente. Non è altresì consentito tenere animali domestici all'interno della struttura.

ARTICOLO 4 **Orari**

L'orario dei pasti è il seguente:

prima colazione: dalle ore 8.00 alle 8,30

pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00

cena. Dalle ore 18.00 alle 19.00

Sono previste deroghe a tali orari, in caso di comprovati impedimenti (visite mediche fuori dalla struttura, rientro da soggiorni presso parenti o altro da valutarsi all'occorrenza).

L'orario per il riposo è il seguente:

riposo pomeridiano : dalle ore 13.00 alle 16.00

riposo notturno: dalle ore 22.30 alle 7.00

Ogni ospite dovrà attenersi a tali orari di silenzio e di riposo nel rispetto di tutti gli altri ospiti, e rispettare in particolare il riposo dei compagni di stanza.

Le visite sono consentite ogni giorno, sia festivo che feriale, con il seguente orario:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Nell'ambito degli orari stabiliti dalla Direzione, gli ospiti possono frequentare liberamente gli ambienti della struttura ed utilizzare le attrezzature presenti; possono entrare ed uscire, ricevere visite, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti o di intralciare le operazioni di pulizia dei locali.

Art.5 **Norme riguardanti la vita comunitaria e i rapporti fra gli ospiti**

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente pur nel rispetto della libertà altrui e dell'osservanza delle norme collettive indispensabili per il buon funzionamento della vita comunitaria.

I rapporti fra gli ospiti dovranno essere improntati al reciproco rispetto, comprensione e solidarietà. Gli ospiti dovranno fare buon uso di tutto ciò che la struttura mette a loro disposizione evitando sperperi, deterioramenti e danni.

Ogni ospite ha diritto di professare il proprio credo religioso, e saranno rispettate le proprie idee politiche e ciascun ospite dovrà rispettare il credo e le idee degli altri.

I rapporti tra ospiti e personale, dovranno essere caratterizzati da reciproco rispetto ed esprimersi nelle forme di una corretta educazione e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

La Direzione della struttura anche in collaborazione con i Servizi Sociali, si impegna affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale facilitando e promuovendo i rapporti con i familiari, parenti ed amici, favorendo frequenti visite da parte di questi, e quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento e non sono ammesse mance o donazioni da parte degli ospiti o dei loro congiunti .

Art.6

Rapporti con l'ambiente esterno

La struttura favorisce i rapporti dell'ospite con l'esterno, aiutandolo a mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di residenza.

L'accesso dei familiari nella Casa Albergo per le visite agli ospiti e la conseguente permanenza in struttura, sono consentite nelle fasce orarie indicate all'art.4 del presente regolamento.

Sono consentite deroghe sulla base di richieste specifiche per esigenze dell'ospite.

L'ospite è libero di uscire quando lo desidera ma è tenuto ad osservare gli orari previsti per il rientro, salvo deroghe particolari autorizzate dal responsabile della struttura:

ore 21.00 nel periodo compreso fra ottobre e maggio ore 23.00 nel periodo compreso fra giugno e settembre.

L'ospite che desideri assentarsi per qualche giorno dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile della Struttura il quale dovrà verificare che i parenti ne siano informati.

Art.7

Servizi Generali

La Casa Albergo mette a disposizione degli ospiti un servizio di guardaroba, lavanderia e stireria che curerà i cambi della biancheria da letto e da bagno.

Il cambio della biancheria da letto avverrà di regola una volta alla settimana, salvo casi particolari in cui sia richiesta una maggior frequenza.

Ogni ospite dovrà essere munito di corredo personale sufficiente ed adeguato debitamente contrassegnato.

E' consentito anche l'uso di biancheria da letto e da bagno personale.

Gli ospiti dovranno curare l'igiene personale e provvedere al bagno con cadenza settimanale.

Art.8

Attività culturali e ricreative

Gli ospiti sono liberi di organizzare il tempo libero nel modo che ritengono più opportuno.

Le attività ricreative e di svago saranno svolte nel locale soggiorno allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di animazione, il Responsabile della struttura curerà particolarmente la

collaborazione con i Centri Anziani, con le Associazioni ricreative e del volontariato presenti nel territorio, sostenendo il più possibile i rapporti degli ospiti con l'ambiente esterno.

Art.9 Prestazioni sanitarie

Gli ospiti usufruiscono liberamente delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale.

Lo stato di salute dei singoli ospiti viene seguito da medici liberamente scelti dagli stessi. La residenza, a tal fine, mette a loro disposizione il proprio ambulatorio.

Il medico curante è tenuto a compilare cartelle mediche personali che rimarranno depositate presso la struttura, ad indicare nell'apposito registro le terapie individuali ed a segnalare per scritto le necessità di diete particolari.

In assenza di specifiche indicazioni verranno le tabelle dietetiche approvate dal Servizio di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, che saranno esposte nei locali della cucina e del pranzo.

La casa albergo dovrà favorire ogni rapporto con i servizi socio-sanitari del distretto di appartenenza e dell'Azienda USL in genere per assicurare la fruizione di tutte le attività preventive, curative e riabilitative ivi erogate.

Art. 10 Bacino di utenza

Sono ammessi alla Casa Albergo soggetti ultrasessantacinquenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, o nei comuni del Grossetano, con precedenza dei primi sugli altri.

Per comprovate situazioni di bisogno e di disagio socio-familiare si possono realizzare inserimenti di persone autosufficienti di età inferiore a quella indicata.

Possono essere ammesse coppie di coniugi, alle quali può essere riservata una camera, compatibilmente con le esigenze della struttura.

Art. 11 Ammissione

Premesso che la richiesta di inserimento deve presentare una libera scelta della persona, la domanda di ammissione viene inoltrata al Direttore del COeSO su appositi moduli, corredata della seguente documentazione:

- 1) certificato medico attestante stato di salute e la possibilità di vivere in ambienti comunitari;
- 2) documentazione economica (ISEE) attestante i redditi personali e degli obbligati per legge;
- 3) altri documenti ritenuti utili per la valutazione del caso.

L'ammissione avviene su proposta del Responsabile della Struttura XXXXXXXX

nell'atto di ammissione sarà stabilita la data di ingresso, la retta giornaliera e le modalità di corresponsione della stessa; lo stesso provvedimento specificherà eventuali compartecipazioni da parte dei familiari o, in mancanza, riduzioni della stessa. Ogni ritardo nel pagamento della retta non esonera dal pagamento della stessa, salvo rinuncia al posto che deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per l'ammissione sarà data precedenza agli anziani soli ed a coloro che vivono in condizioni di disagio economico e di abbandono sociale e per i quali il ricorso alla ospitalità sia l'unica alternativa possibile.

Le assenze dalla residenza, dovute a rientri in famiglia, vacanze o altro, devono essere concordate con il Responsabile della struttura o con la persona da questi delegata.

Nel caso in cui l'ospite si allontani senza giustificati motivi, il Responsabile della struttura provvederà ad informare il Servizio Sociale Proponente, affinché siano verificati i motivi e le ragioni dell'assenza; trascorsi 20 (venti) giorni sarà proposta la sua dimissione.

Art. 12 **Corresponsione della retta**

Per le prestazioni di cui al presente regolamento è fissata una retta giornaliera, onnicomprensiva. L'importo della retta giornaliera da applicare nella Casa Albergo per anziani di Castiglione della Pescaia, è stabilita annualmente con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

L'importo che ogni ospite deve corrispondere è definito all'atto di ammissione e può essere successivamente modificato in conseguenza della revisione di cui al comma precedente.

Sarà lasciata ad ogni ospite la disponibilità di una somma mensile secondo quanto previsto dal vigente regolamento del COeSO.

Qualora il reddito dell'ospite, detratta la somma di cui al precedente comma, non sia sufficiente a coprire l'ammontare della retta, è prevista una compartecipazione dei familiari tenuti per legge e/o del Comune di provenienza.

In tal caso nel provvedimento di ammissione saranno indicate le quote di concorrenza al pagamento da parte dell'utente, dei familiari e/o dell'ente pubblico ed ogni anno verranno rivalutate dal Servizio Sociale applicando i criteri del regolamento del COeSO.

Art. 13 **Dimissione**

L'ospite può decidere in qualsiasi momento di lasciare volontariamente la struttura dando preavviso di numero 15 (quindici) giorni al Responsabile. Lo stesso è tenuto a verificare che i familiari siano a conoscenza della decisione e che l'ospite sia in grado di gestirsi autonomamente, segnalando eventualmente il caso al servizio sociale.

La dimissione può inoltre avvenire a seguito di allontanamento disposto dall'amministrazione sentito il servizio sociale per uno dei seguenti motivi:

- a) quando l'ospite non sia più autosufficiente;
- b) quando l'ospite tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria arrecando disturbo grave e continuato agli altri ospiti;
- c) quando l'ospite infranga ripetutamente le norme del presente regolamento;
- d) quando l'ospite sia ingiustificatamente moroso.

La dimissione è disposta con provvedimento motivato dall'Ente gestore previo interessamento del servizio sociale che dovrà adoperarsi nel reperimento di una alternativa qualora l'utente non sia sostenuto dai familiari.

In caso di decesso dell'ospite i parenti da lui stesso indicati previa presentazione di documentazione idonea alla loro identificazione dovranno mettere la direzione nella condizione di assegnare tutti gli effetti personali dello stesso. Della consegna verrà redatto un verbale in cui saranno specificati natura e quantità degli effetti consegnati e che verrà sottoscritto dagli aventi diritto.

Art. 14 Assenze

In caso di breve assenze per motivi familiari non superiori a 7 giorni, per soggiorni climatici non superiori a 15 giorni, per ricoveri ospedalieri non superiori a 60 giorni, è assicurato il mantenimento del posto e la corresponsione del 50% della retta.

Per ricoveri ospedalieri superiori a 60 giorni e per assenze legate a motivi familiari superiori a 7 giorni sarà compito del Responsabile, in collaborazione con il servizio sociale competente, valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente la conservazione del posto richiedendo comunque il pagamento del 50% della retta.

Per assenze inferiori a 7 giorni è dovuta la corresponsione dell'intera retta stabilita.

Art. 15 Il Responsabile della residenza

Il Responsabile della residenza dirige e coordina l'attività di tutto il personale e risponde della gestione e dell'organizzazione al coordinatore dei servizi sociali del COeSO.

Egli deve assicurare il buon andamento della vita comunitaria curandola realizzazione dei fini generali della residenza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali.

Promuove ogni utile rapporto di collaborazione tra i servizi sanitari e sociali dell'Azienda USL e il comune di Castiglione della Pescaia, per consentire agli ospiti di beneficiare di tutte le prestazioni previste.

Art. 16 Attività di vigilanza e di controllo

L'attività di vigilanza e di controllo, al fine di valutare il possesso da parte della struttura di tutti i requisiti richiesti dalle norme regionali statali e regolamentari è svolta da una commissione interdisciplinare costituita presso l'Azienda USL e composta da tecnici designati dai vari servizi come indicato dalle legge regionale n° 41/05

Dopo ogni sopralluogo la commissione redige una relazione con l'indicazione delle eventuali carenze o inadempienze riscontrate e contenente le eventuali prescrizioni da osservare pena la sospensione della autorizzazione a funzionare. Dei rilievi viene fatta specifica comunicazione all'amministrazione comunale.

Art. 17 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia.